CAMERA DEI DEPUTATI N. **4988-A**

RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

presentata alla Presidenza il 1º luglio 1998

(Relatore: **TATTARINI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(PRODI)

E DAL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

(PINTO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SANITÀ

(BINDI)

CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

E CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E GLI AFFARI REGIONALI

(BASSANINI)

—

Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, recante modifiche alla normativa in materia di accertamenti sulla produzione lattiera

Presentato il 16 giugno 1998

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il decreto-legge n. 182 del 1998 si compone di due articoli, di cui unicamente il primo contiene disposizioni innovative, essendo l'articolo 2 dedicato esclusivamente a disporre l'immediata entrata in vigore del provvedimento. L'articolo 1 contiene, nei primi tre commi, modifiche al decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5 del 1998, in materia di accertamenti sulla produzione lattiera, e, nei successivi due commi, modifiche al decreto legislativo n. 155 del 1997, relativo alla disciplina per l'igiene dei prodotti alimentari.

Più in particolare, l'articolo 1, comma 1, modifica l'articolo 2 del decreto-legge n. 411 del 1997, prevedendo la possibilità, in determinati casi, della proroga di venti giorni dei termini previsti per la decisione da parte delle regioni e delle province autonome sui ricorsi avverso gli accertamenti effettuati dall'AIMA, nonché una proroga di cinque giorni del termine per la comunicazione all'AIMA della decisione assunta dalla regione. La disciplina originariamente recata dal citato decreto-legge ha incontrato alcune difficoltà in fase applicativa: vi sono infatti stati, da un lato, ritardi nella redazione dei decreti ministeriali attuativi del decreto-legge n. 411 del 1997, e della relativa legge di conversione, che sono stati pubblicati solo nei mesi di gennaio e febbraio scorsi e, dall'altro, verifiche forse eccessivamente meticolose svolte da parte della Commissione prevista dall'articolo 2 del decreto-legge n. 411 del 1997. A causa di questi fattori si è accumulata una quantità di ricorsi che originariamente non era stata prevista. Ora la normativa in esame si impone al fine di creare le condizioni volte a superare l'*impasse* nella quale versano le regioni, consentendo così – ed è questo l'aspetto più importante – ai produttori di operare con maggiore certezza. Sempre il comma 1 dell'articolo 1 prevede infine che le decisioni adottate dalle regioni siano immediatamente esecutive, al fine di superare i problemi che sono sorti nella fase di prima applicazione del decreto-legge n. 411 del 1997, e che si erano riversati a danno dei produttori agricoli.

L'articolo 1, comma 2, dispone l'abrogazione parziale dell'articolo 4, comma 2 del decreto-legge n. 411 del 1997, che prescriveva l'irricevibilità degli atti non conformi alle disposizioni dettate dal decreto, e sostituisce il comma 4 del medesimo articolo con una nuova formulazione, diretta a recepire la normativa comunitaria, immediatamente applicabile, di cui al regolamento CE n. 1001/98, nel frattempo intervenuta, che ha previsto una certa gradualità delle sanzioni per le inadempienze o i ritardi nelle comunicazioni da parte dei produttori. Anche in questo caso si tratta di una norma che tende a salvaguardare l'interesse dei produttori agricoli. Il successivo comma 3, inserendo un comma 1-*bis* all'articolo 5 del decreto-legge n. 411 del 1997, dispone che le regioni, nelle more dell'aggiornamento degli elenchi relativi al periodo 1998-1999, sono autorizzate in via provvisoria ad attestare gli avvenuti cambi di titolarità dell'azienda con quota o della quota. Tale norma si rende necessaria al fine di evitare che si verifichi un sovraprelievo ai danni dei produttori, a causa della mancata pubblicazione, negli ultimi tre anni, dei bollettini AIMA, nonostante le regioni abbiano regolarmente autorizzato e certificato i trasferimenti.

I commi 4 e 5 dell'articolo 1 riguardano la disciplina per l'igiene dei prodotti alimentari recata dal decreto legislativo n. 155 del 1997, di attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE. Il comma 4 dispone il differimento di un anno (ossia al

30 giugno 1999) del termine iniziale di applicabilità delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le varie ipotesi di inadempienza alla nuova disciplina. Occorre infatti considerare che tale disciplina deve essere applicata indifferentemente nei confronti delle imprese di tutte le dimensioni; la sua introduzione ha perciò creato talune complicazioni soprattutto per i piccoli e medi esercizi di distribuzione dei prodotti alimentari. Da ciò l'esigenza di un differimento del termine per l'applicazione delle sanzioni, fermo restando l'obbligo per i soggetti interessati di rispettare la normativa di cui al decreto legislativo n. 155 del 1997. Il successivo comma 5 è volto invece ad ampliare l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 155 del 1997, estendendole anche ai casi di inottemperanza agli obblighi relativi ai requisiti previsti dall'allegato tecnico di tale decreto legislativo. In questo caso, pertanto, non opera il meccanismo di differimento dell'applicabilità delle sanzioni di cui al comma precedente.

In definitiva, i primi tre commi dell'articolo 1 appaiono volti a garantire in misura più efficace gli interessi dei produttori del settore, nonché a consentire alle regioni di svolgere meglio il loro lavoro, agevolando così la chiusura della fase di indagine che purtroppo si è rivelata essere di durata eccessiva.

Il Comitato per la legislazione, al termine di una lunga discussione, ha espresso un parere che richiama nelle premesse la necessità di definire la riforma del settore lattiero-caseario. Nella parte dispositiva, sono contenute una condizione e tre osservazioni. La condizione riguarda la necessità di modificare il comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione al fine di comprendere la specifica indicazione delle materie disciplinate dai commi 4 e 5 dell'articolo 1 del decreto-legge. In effetti, sia il disegno di legge sia il titolo del decreto si riferiscono esclusivamente ai primi tre commi dell'articolo 1 del decreto e non tengono conto delle norme sull'igiene dei prodotti alimentari contenute nei commi 4 e 5.

La Commissione ha perciò approvato un emendamento volto ad integrare il titolo. Anche la prima delle tre osservazioni è stata recepita dalla Commissione. Il testo originario del comma 1 dell'articolo 1 del decreto correla la proroga di venti giorni per la decisione sui ricorsi al numero dei ricorsi presentati nelle singole regioni o province autonome. Le decisioni devono essere fatte pervenire all'AIMA nei successivi cinque giorni. Il testo potrebbe essere interpretato nel senso che il termine dei cinque giorni si applichi esclusivamente alle decisioni assunte nel periodo di proroga, mentre esso ha valenza generale. Pertanto, il Comitato per la legislazione ha proposto di sostituire integralmente il comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 411 del 1997, estendendo il termine per le decisioni da sessanta a ottanta giorni. Le decisioni devono essere fatte pervenire all'AIMA nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine perentorio, come prolungato in via generale, a prescindere dalle singole situazioni regionali e delle province autonome. In più, il Comitato ha suggerito di prevedere che le decisioni adottate nel rispetto del termine suddetto siano immediatamente esecutive, salva la successiva certificazione da parte dell'AIMA. Il riferimento a tale certificazione è apparso degno di riflessione: infatti, l'AIMA non può correggere gli accertamenti operati dalle regioni; tale correzione è però consentita, previo ricorso dei soggetti interessati, alla Commissione di garanzia, che si pone come soggetto terzo rispetto alle regioni, all'AIMA e ai produttori. In questo modo, si conciliano l'immediata esecutività delle decisioni con il disposto del comma 1 dell'articolo 4-bis del decreto-legge n. 411 del 1997, relativo ai compiti della Commissione di garanzia. La Commissione ha quindi modificato il comma 1 dell'articolo 1 nel senso suggerito dal Comitato, introducendo pure un riferimento al citato articolo 4-*bis*.

La seconda osservazione del Comitato per la legislazione, cui la Commissione non ha ritenuto di aderire, suggeriva di integrare i numerosi rinvii alla legislazione vigente contenuti nel decreto con la specifica indicazione del titolo delle norme di legge richiamate.

La terza osservazione concerne l'opportunità, al comma 3 dell'articolo 1, che inserisce un nuovo comma all'articolo 5 del decreto-legge n. 411 del 1997, di sostituire

l'espressione: « con effetto » con la seguente: « che abbiano efficacia ».

Anche tale osservazione è stata recepita. In più, il capoverso 1-*bis* è stato integrato, prevedendo che le regioni possano rilasciare certificazioni provvisorie dei trasferimenti di azienda con quota o di sola quota a condizione che i dati relativi siano stati regolarmente verificati e certificati ai sensi del citato decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5 del 1998.

Infine, è stata introdotta un'ulteriore disposizione volta a consentire ai piccoli produttori di continuare la propria attività derogando alla direttiva comunitaria n. 46 del 1992, fino a quando non verranno individuati i prodotti tradizionali e non verrà regolamentato il regime derogatorio previsto dalla stessa direttiva, ai sensi del recente decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

In merito all'osservazione formulata dalla Commissione bilancio, la Commissione ha preferito mantenere il testo del decreto, dal momento che il maggior gettito derivante dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie è di carattere meramente eventuale, dato che le imprese interessate potrebbero risultare tutte in regola con la nuova disciplina.

I pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni competenti in sede consultiva confermano la validità dell'impianto del decreto.

L'auspicio è che la Commissione e la Camera vengano chiamate a confrontarsi, più in generale, sulla tematica della riforma della legge n. 468 del 1992, di disciplina del settore lattiero-caseario, nonché sulla gestione della riforma dell'AIMA: in tal modo, si potrà chiudere positivamente e con equilibrio l'annosa vicenda delle quote latte.

Flavio TATTARINI, *Relatore*.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

premesso che si intende ribadire l'esigenza, già sottolineata nel parere reso alla XIII Commissione sul decreto-legge n. 411 del 1997, recante misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera, « di definire un quadro complessivo di maggiore certezza normativa in materia di quote-latte, evitando di intervenire ripetutamente con provvedimenti tampone »;

premesso altresì che il decreto-legge riguarda due differenti materie, ossia gli accertamenti della produzione lattiera e l'igiene dei prodotti alimentari, per cui non appare rispondente al criterio della specificità di contenuto dei provvedimenti di urgenza,

ha espresso

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

l'articolo 1, comma 1, del disegno di legge di conversione sia modificato nel senso di comprendere la specifica indicazione delle materie disciplinate dai commi 4 e 5 dell'articolo 1 del decreto-legge;

e con le seguenti osservazioni:

si ritiene opportuno che la proroga del termine previsto dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto sia disposta con riferimento a tutte le regioni e province autonome, prescindendo dal verificarsi di previe condizioni, in vista di evidenti ragioni di certezza giuridica. Per motivi di chiarezza, sembra altresì utile esplicitare che le decisioni delle commissioni regionali debbano essere « omologate » dall'AIMA e che il termine di cinque giorni per la trasmissione delle decisioni delle regioni all'AIMA stessa è applicabile a tutte le decisioni e non soltanto a quelle adottate nel periodo prorogato dalla norma in esame. Si suggerisce pertanto di riformulare l'intero comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito con modificazioni dalla legge n. 5 del 1998, nei seguenti termini: « 8. Per l'istruttoria e la decisione dei ricorsi di riesame è fissato il termine perentorio di 80 giorni a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi di riesame di cui al comma 5. Le decisioni devono essere fatte pervenire all'AIMA nei successivi cinque giorni. Le decisioni adottate nel rispetto del suddetto termine sono immediatamente esecutive salva la successiva certificazione da parte dell'AIMA. Resta ferma la responsabilità civile, penale, amministrativa e disciplinare degli autori dell'omissione della decisione o del ritardo nell'invio della stessa. »;

sembrerebbe utile che i numerosi rinvii alla legislazione vigente fossero integrati con la specifica indicazione del titolo delle norme di legge richiamate;

al comma 3 dell'articolo 1, che inserisce un nuovo comma all'articolo 5 del decreto-legge n. 411 del 1997, appare opportuno sostituire l'espressione: « con effetto » con l'espressione: « che abbiano efficacia ».

Ha espresso un'opinione dissenziente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 16-*bis* del regolamento, l'onorevole Manzione, che ha proposto di esprimere parere contrario sul provvedimento.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge allo scopo di perseguire le finalità di tale disposizione, che appaiono condivisibili, con strumenti giuridici diversi dal posticipo di un anno dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, che rischia di determinare minori entrate per il bilancio dello Stato negli esercizi 1998 e 1999.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1988, n. 182, recante modifiche alla normativa in materia di accertamenti sulla produzione lattiera.	**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, recante modifiche alla normativa in materia di accertamenti sulla produzione lattiera.**
ART. 1.	ART. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, recante modifiche alla normativa in materia di accertamenti sulla produzione lattiera.	1. Il decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, recante modifiche alla normativa in materia di accertamenti sulla produzione lattiera, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.	2. *Identico*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, è sostituito dal seguente:

" 8. Per l'istruttoria e la decisione dei ricorsi di riesame è fissato il termine perentorio di ottanta giorni a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi di riesame di cui al comma 5. Le decisioni devono essere fatte pervenire all'AIMA nei successivi cinque giorni. Le decisioni adottate nel rispetto del suddetto termine sono immediatamente esecutive salva la successiva certificazione da parte dell'AIMA. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4-*bis*. Resta altresì ferma la responsabilità civile, penale, amministrativa e disciplinare degli autori dell'omissione della decisione o del ritardo nell'invio della stessa ";

al comma 3, al capoverso 1-bis, *le parole:* « con effetto per il periodo 1998-1999 » *sono sostituite dalle seguenti:* « che abbiano efficacia per il periodo 1998-1999, a condizione che tali trasferimenti riguardino aziende con quote o quote i cui dati siano stati regolarmente verificati e certificati ai sensi del presente decreto »;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« *4-bis*. Nelle more dell'attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, le norme igienico-sanitarie di cui alla direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, e successive modificazioni, non si applicano alle vendite dirette effettuate dai produttori agricoli ».

Nel titolo, sono aggiunte, in fine, le parole: « e disposizioni sull'igiene dei prodotti alimentari ».

Decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 138 del 16 giugno 1998.*

Modifiche alla normativa in materia di accertamenti sulla produzione lattiera.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare la normativa concernente gli accertamenti sulla produzione lattiera, al fine di consentire il regolare e tempestivo completamento degli stessi, nonché di emanare disposizioni in materia di adeguamento delle imprese alimentari alle prescrizioni igienico-sanitarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le politiche agricole, di concerto con i Ministri della sanità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. All'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Qualora il numero dei ricorsi presentati sia pari o superiore al 20 per cento delle comunicazioni individuali effettuate nella regione o provincia autonoma, al suddetto termine perentorio si aggiungono ulteriori venti giorni. Le decisioni devono essere fatte pervenire all'AIMA nei successivi cinque giorni. Le decisioni adottate nel rispetto del suddetto termine sono immediatamente esecutive. ».

2. Nell'articolo 4 del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, è soppresso il quarto periodo del comma 2 ed il comma 4 è sostituito dal seguente:

« *4.* In caso di mancato rispetto del termine previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/1993, si applicano esclusivamente le sanzioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1001/98 della Commissione del 13 maggio 1998. ».

3. All'articolo 5 del decreto-legge 1º dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, dopo il comma 1 e inserito il seguente:

« *1*-bis. In attesa di tale aggiornamento, le regioni sono autorizzate a rilasciare certificazioni provvisorie dei trasferimenti di azienda con quota o di sola quota con effetto per il periodo 1998-1999 ».

4. Fatte salve tutte le altre disposizioni vigenti in materia di tutela igienico sanitaria degli alimenti, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n 155, è differita al 30 giugno 1999. L'autorità incaricata del controllo, qualora, entro la data suddetta, accerti la mancata o la non corretta applicazione del sistema di autocontrollo di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, prescrive l'eliminazione delle carenze riscontrate, entro un congruo termine prefissato, ferma restando la disposizione di cui all'articolo 8, comma 3, del predetto decreto legislativo.

5. Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, le parole: « all'articolo 3, commi 2 e 3 », sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 3, commi 2, 3 e 5, ».

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1998.

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*
PINTO, *Ministro per le politiche agricole.*
BINDI, *Ministro della sanità.*
CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.*
BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK.

PAGINA BIANCA

DDL13-4988A
Lire 500